

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Ufficio per gli incontri di studio

Incontro di studio sul tema:

“I DIVERSI RITI DEL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI”

Roma, 14 - 16 gennaio 2008

Hotel Jolly Midas

“Il procedimento minorile tra tutela e garanzie”.

Relatore

Prof. Andrea PROTO PISANI

Ordinario di diritto processuale civile
dell'Università di Firenze

Intervento sconsolato sulla crisi dei processi civili a cognizione piena*

Andrea Proto Pisani

1. Questo breve intervento è diviso in tre parti.

La prima dedicata alle dimensioni statistiche e alle ragioni reali della crisi dei processi a cognizione piena.

La seconda ad una ragionevole riforma del processo a cognizione piena idonea a riassorbire i riti speciali.

La terza ad un cenno relativo ad un realistico strumento di deflazione.

2. Secondo gli ultimi dati statistici a disposizione (relativi all'anno giudiziario 2005-2006). La situazione dei processi a cognizione piena è di una gravità estrema.

2.1 Iniziamo con i dati relativi ai processi davanti al giudice di pace:

Nell'anno di riferimento sono sopravvenuti 420.000 processi ordinari di cognizione. Nel corso dell'anno sono stati esauriti 442.000 processi di cui 262.000 con sentenza. Al termine dell'anno erano pendenti 535.000 processi.

Nello stesso anno sono stati introdotti 365.000 processi speciali (procedimenti per ingiunzione). Ne sono stati esauriti 366.000 con una pendenza a fine anno di 22.000 processi.

Sempre nello stesso anno sono stati introdotti 667.000 giudizi di opposizione a sanzioni amministrative. Sono stati esauriti 521.000 giudizi di cui 449.000 con sentenza, con una pendenza a fine anno di 477.000 unità.

Questi dati dimostrano come la giustizia civile innanzi ai giudici di pace non sia in sofferenza.

Essa però è ai limiti delle capacità degli attuali magistrati onorari addetti alle funzioni civili.

Cosicché, a meno di non puntare su di un notevole quanto difficile incremento di questa magistratura onoraria, diviene irrealistico, come pur si è fatto (dal disegno di legge Mastella per la razionalizzazione e accelerazione del processo civile) pensare di elevare a 10.000 euro la competenza generale per valore del giudice di pace (quadruplicandola rispetto e quella attuale) ed a 50.000 euro la competenza in materia di infortunistica stradale (più che triplicandola rispetto a quella attuale).

Effettuare un intervento di questa specie, a pianta organica inalterata, significherebbe paralizzare anche la giustizia civile garantita dal giudice di pace.

Da ultimo è da sottolineare il numero limitatissimo di appelli contro le sentenze del giudice di pace: appena 27.000 a fronte delle 262.000 sentenze, anche se il dato

* *Questo breve articolo è dedicato a Giovanni Fabbrini a diciannove anni dalla sua scomparsa, nel ricordo delle speranze che condividemmo in una stagione ormai definitivamente superata.*

sconta la non appellabilità, in gran parte del periodo di riferimento, delle sentenze del giudice di pace relative a controversie di valore inferiore a due milioni.

2.2. I dati relativi (sempre allo stesso periodo di riferimento) ai processi davanti ai tribunali civili sono allarmanti.

Premetto che secondo stime il numero dei giudici civili dei tribunali dovrebbe aggirarsi intorno alle 2.200 unità.

Nel 2005-2006 sono sopravvenuti circa 1.100.000 processi a cognizione piena di primo grado. Ne sono stati esauriti 1.110.00 (cioè poco più della cifra dei sopravvenuti) di cui circa 570.000 con sentenza. Al termine dell'anno erano pendenti ben 2.450.000 processi: cioè un arretrato per eliminare il quale occorrerebbero ben due anni e mezzo senza sopravvenienze (il che è ovviamente impossibile).

Nello stesso anno sono sopravvenuti 1.030.000 processi speciali sommari (procedimenti per ingiunzione, convalide di sfratto e processi cautelari) ed esecutivi. Ne sono stati esauriti circa 1.035.000 (poco più della cifra dei sopravvenuti). Al termine dell'anno erano pendenti 773.000 processi di questa specie.

Quanto alla giurisdizione volontaria, a fronte di 340.000 processi sopravvenuti e di 316.000 processi esauriti, al termine dell'anno erano pendenti 223.000 processi.

Ove si effettuino le percentuali per calcolare il carico di ciascun giudice, si hanno questi dati (più o meno approssimati): innanzi a ciascun giudice civile ogni anno sono iniziati 500 processi a cognizione piena e 620 altri processi (sommari, esecutivi, volontari). Ciascun giudice ogni anno esaurisce circa 500 processi a cognizione piena, di cui 260 con sentenza, e 615 altri processi. Al termine dell'anno ciascun giudice ha un carico pendente di 1.113 processi a cognizione piena e di 452 altri processi (cioè un carico complessivo di circa 1.550 processi).

2.3. I dati relativi alle corti di appello sono ancora più gravi.

Secondo stime oggi dovrebbero essere addetti alla corte di appello circa 450 giudici civili.

Prescindendo delle pur rilevanti attribuzioni di primo ed unico grado, quanto ai soli giudizi di appello si hanno questi dati.

Nel 2005-2006 sono stati introdotti 119 mila giudizi. Ne sono stati esauriti 100.000, di cui 78.000 con sentenza: cioè il numero dei processi esauriti è notevolmente inferiore a quello dei sopravvenuti. Al termine dell'anno erano pendenti 308.000 processi: numero destinato ad aumentare ove non si intervenga sulla pianta organica.

In media ciascuno giudice redige in un anno circa 170 sentenze, e al termine dell'anno ha un carico di 684 processi: cioè un carico per smaltire il quale occorrerebbero oltre due anni e mezzo, senza che si abbia alcuna sopravvenienza (il che come già detto è impossibile).

2.4. Quanto infine alla corte di cassazione (in cui v. *Foro it.* 2007, V, 122 ss.) nel 2006 a fronte di 35.169 ricorsi sopravvenuti, ne sono stati definiti 29.641, con una pendenza a fine anno che ha superato la cifra della 100.000 unità. E ciò nonostante che ciascun consigliere (dei 159 in organico) rediga circa 200 sentenze l'anno.

2.5. Questi dati, pur nell'aridità dei numeri, danno le dimensioni della crisi in cui versa la giustizia civile, crisi che - almeno a livello statistico del giudice medio - non dipende da inefficienza dei giudici togati: chè i dati annuali di esaurimento e di sentenze pronunciate sopra riportati dimostrano proprio il contrario.

3. È convinzione oramai comune agli operatori pratici e teorici del diritto che la crisi dipende in minima parte da problemi di tecnica processuale (anche se qualcosa andrebbe fatta per contrastare l'abnorme abuso di proliferazione dei riti speciali, e qualcosa andrebbe tentato sul piano della deflazione).

La crisi dipende innanzitutto da problemi ordinamentali e organizzativi.

3.1 Molto sinteticamente, quasi telegraficamente (v. *amplius Foro it.* 2006, V, 385 s.), sul piano ordinamentale occorrerebbe:

a) aumentare drasticamente i giudici togati (contro le posizioni talvolta corporative della nostra magistratura), e ciò pur nella consapevolezza che si tratta di una azione dai tempi lunghi, poiché ogni anno (a concorsi funzionanti a pieno ritmo) si possono reclutare poco più di 100-150 nuovi magistrati oltre quelli necessari a colmare i vuoti c.d. ordinari; cosicché in un decennio non è realistico pensare di aumentare la pianta organica più di 1000-1500 unità. Ma occorre pur cominciare, anche se in una strategia dai tempi molto lunghi;

b) procedere finalmente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (oggi si hanno 166 tribunali e 220 sezioni distaccate), non solo per recuperare efficienza sopprimendo i piccoli e piccolissimi uffici giudiziari, ma anche come segnale di volontà politica;

c) distinguere il tribunale civile dal tribunale penale, con proprie autonome piante organiche, sia perché ciascuno pone problemi organizzativi diversi, sia per evitare la continua emorragia dal civile al penale, laddove il civile di per sé costituisce una emergenza;

d) aumentare drasticamente il numero dei magistrati distrettuali c.d. rimpiazzanti, allo scopo di far fronte tempestivamente oltre che ai congedi per maternità, anche ai congedi per motivi di salute in genere, ai vuoti temporanei a seguito di trasferimenti ecc. ecc.;

e) rivedere radicalmente i criteri di nomina dei direttivi e dei semidirettivi, prevedendo che i capi degli uffici (presidente del tribunale o della corte e delle singole sezioni) siano eletti dai magistrati addetti all'ufficio (gli unici che li conoscono effettivamente) per un quadriennio rinnovabile, con ratifica da parte del Consiglio superiore: sarebbe questo - parafrasando quanto Winston Churchill diceva riguardo alla democrazia- il sistema meno peggiore tra tutti quelli praticabili; di certo un sistema migliore di quello attualmente in vigore, in cui il Consiglio superiore decide sostanzialmente al buio sulla base di scontri-incontri in cui le correnti della magistratura esprimono il peggio di sé.

3.2 Sul piano organizzativo occorrerebbe:

a) portare avanti il processo, oggi rallentato, di informatizzazione degli uffici;

b) munire finalmente il giudice civile (~~più che il processo~~) di un proprio ufficio (alla pari di quanto già avviene per i pubblici ministeri), con un addetto che lo coadiuvi nelle

o, se proprio
si vuole, del

ricerche di precedenti, nella intestazione delle sentenze ecc., in tutto ciò che non attiene specificatamente allo *ius dicere*;

c) introdurre anche in Italia una figura analoga allo *Rechtspfleger* tedesco o austriaco, cioè una figura intermedia tra il segretario e il giudice, cui devolvere funzioni quali ad esempio il rilascio di decreti ingiuntivi, la direzione dei processi di esecuzione forzata ecc.

3.3 Solo quando questi problemi saranno affrontati e risolti, con l'onere di spesa necessario che essi comportano, sarà possibile sperare di realizzare anche in Italia un processo civile dalla durata ragionevole (e sarà serio promettere un processo civile che in media duri *tot* mesi in primo grado, *tot* mesi in un appello e *tot* mesi in cassazione).

Ma per realizzare un simile disegno occorre una chiara volontà politica che consideri il bilancio della giustizia quanto meno di pari importanza a quello della difesa, volontà politica che in questi ultimi cinquant'anni (a parte le parentesi di Martinazzoli, Vassalli e Flick) sembra proprio mancare.

4. Da più anni, quale studioso (e docente) del processo civile, ho la sensazione di essere simile a quei monaci benedettini dell'alto medioevo che cercavano di conservare una cultura, la conoscenza di tecniche raffinate passate all'esperienza di millenni, in attesa di tempi migliori.

In questo spirito vorrei ora tratteggiare le linee di una possibile riforma del processo ordinario a cognizione piena idoneo a riassorbire i molti riti speciali oggi esistenti.

4.1 Si impongono alcune premesse:

a) L'essenza della cognizione piena consiste nella predeterminazione dei poteri processuali delle parti e del giudice nella fase preparatoria, istruttoria e decisoria, con riduzione tendenziale al minimo dell'umano possibile di poteri discrezionali del giudice capaci di incidere sul contenuto della sua decisione (Fabbrini). Di qui la schizofrenia insita in quanti da un lato si battono per le garanzie anche nel processo civile, e dall'altro lato applaudono alla cameralizzazione (art. 737 ss.) della tutela dei diritti, fenomeno, quest'ultimo, che in una prospettiva di riforma andrebbe puramente e semplicemente soppresso poiché è inaccettabile un processo caratterizzato dalla signoria assoluta del giudice e dalla assenza di diritti, di garanzie, per le parti.

b) Il processo a cognizione piena, in ogni suo grado, è e deve assumere una serie ordinata di atti diacronici delle parti e del giudice volta a concludersi con il provvedimento finale del magistrato. Necessità quindi delle preclusioni, cioè della predeterminazione legale dei termini entro i quali i singoli poteri vanno esercitati. Ciò che è necessario è che il sistema di preclusioni sia chiaro ed equilibrato non solo nel giudizio di primo grado ma anche nella disciplina dell'appello.

Svolte queste rapide premesse si può passare alle indicazioni delle linee di una possibile riforma del processo ordinario a cognizione piena relativo a diritti disponibili.

4.2 Quanto alla fase introduttiva occorrerebbe prevedere che:

a) l'attore indichi il diritto fatto valere in giudizio, i provvedimenti che chiede a sua tutela e i fatti posti a fondamento del suo preteso diritto;

b) il convenuto (il quale sia stato già avvertito che la mancata tempestiva costituzione, non dipendente da fatto a lui non imputabile, comporterà ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda) nel primo atto difensivo:

ba) prenda posizione specifica, e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, con l'avvertenza che, in mancanza, nel corso del giudizio di primo grado non saranno possibili contestazioni tardive;

bb) sollevi a pena di decadenza tutte le sue eccezioni di merito, e le eccezioni processuali che non siano rilevabili d'ufficio;

bc) proponga a pena di decadenza eventuali domande riconvenzionali o chiamate in causa da terzi.

4.3 Occorrerebbe poi prevedere che il processo si concluda nella prima udienza, con sentenza semplificata stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio, in caso:

a) di mancata costituzione tempestiva del convenuto, sulla base di una valutazione unicamente in diritto del se alla stregua dei fatti affermati dall'attore, possa conseguire il diritto fatto valere (ovviamente andrebbe prevista sia l'opposizione contumaciale ove la mancata tempestiva costituzione sia dipesa da fatto non imputabile al convenuto, sia l'appello, limitato però solo agli errori di diritto);

b) di mancata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi e di mancata proposizione di eccezioni di merito, sulla base sempre di una valutazione unicamente in diritto da parte del giudice;

c) di riconoscimento del diritto da parte del convenuto.

Nella sostanza si tratterebbe di generalizzare e razionalizzare istituti già esistenti in Italia o in paesi a noi limitrofi quali:

- l'onere del convenuto di prendere posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda (art. 416);

- il c.d. principio della non contestazione;

- le tecniche oggi accolte dall' art. 663 unicamente nel processo di convalida di sfratto (processo che, a seguito della sua generalizzazione, perderebbe l'aspetto spregiativo di privilegio del locatore);

- la sentenza contumaciale o a seguito di riconoscimento del diritto.

4.4 Ove non ricorrano le tre ipotesi indicate sopra 4.3, a conclusione della prima udienza, dopo aver esperito l'interrogatorio libero delle parti e dei difensori (interrogatorio indispensabile per esigenze di semplificazione e di rapida determinazione del *thema decidendum* e *probandum* in stretta collaborazione tra giudice, parti e difensori), il giudice dovrebbe procedere a distinguere la controversia a secondo che sia qualificabile come semplice o complessa.

a) Per le *controversie semplici* la fase preparatoria del processo, con decadenze in punto di allegazioni e prove, dovrebbe chiudersi al termine della stessa prima udienza. Quindi si dovrebbe svolgere l'istruzione e dopo la sua conclusione dovrebbe, senza soluzioni di continuità, essere emanata la decisione con lettura immediata del dispositivo (e se possibile anche della concisa motivazione) in udienza, salvo la possibilità di un breve

rinvio su richiesta di parte (sulla falsariga di quanto oggi previsto dall' art. 429, 2° comma).

b) Per le *controversie complesse* si dovrebbe prevedere la possibilità, su richiesta di parte, di un'appendice scritta per repliche e controrepliche. Quindi in una nuova udienza il giudice dovrebbe con ordinanza individuare i fatti controversi e concedere alle parti termini perentori per prove e controprove. Conclusasi l'istruzione la decisione dovrebbe essere emanata secondo le stesse modalità già indicate per le controversie semplici.

La distinzione tra controversie semplici e controversie complesse dovrebbe essere l'unico potere sostanzialmente discrezionale attribuito al giudice, dipendendo dall'accertamento di un fatto opinabile. Ma a garanzia delle parti resterebbe pur sempre la possibilità di provocare un controllo di tale potere in appello, con la conseguenza che, ove il giudice d'appello qualifichi come complessa la controversia ritenuta semplice in primo grado, si dovrebbe poter avere in appello la rinnovazione del processo secondo lo schema proprio delle controversie complesse con riapertura dei poteri per entrambi le parti.

4.5 Radicali dovrebbero essere i ripensamenti riguardo alla disciplina dell'appello. Si dovrebbe partire dalla opzione secondo cui l'appello costituisce un rimedio non solo contro errori del giudice ma anche contro errori delle parti e dei loro difensori.

E questa opzione dovrebbe essere fondata non solo sul valore della giusta composizione della controversia (valore insito nella affermazione del giusto processo contenuta nel testo novellato dall'art. 111 cost.), ma anche sulla valutazione di opportunità secondo cui la provvisoria esecutorietà *ex lege* delle sentenze di primo grado è idonea a stimolare, soprattutto il convenuto, ed indicare tempestivamente sin dalle battute iniziali del primo grado contestazioni, eccezioni e prove.

Possibilità quindi di prevedere che in appello siano possibili:

- contestazioni tardive (salvo la previsione che in tal caso l'onere della prova in appello sia a carico della parte che effettua la contestazione tardiva);
- nuove eccezioni (anche in senso stretto), ivi comprese le allegazioni;
- nuove prove.

Con la previsione esplicita che, ove l'appello sia accolto alla base di tali nuove contestazioni, eccezioni o prove, l'appellante vittorioso debba essere condannato alle spese a favore dell'appellato soccombente.

4.6 Una volta introdotto un processo ordinario di cognizione secondo le linee sopra indicate, sarebbe relativamente agevole sopprimere i riti speciali oggi esistenti e prevedere solo norme processuali speciali per singole categorie di controversie.

Così ad esempio quanto al processo del lavoro si potrebbe prevedere che:

- esso si svolga sempre secondo lo schema delle controversie semplici;
- alle controversie seriali si applichi una norma della specie dell'attuale art. 420-bis (ampliato alle ipotesi in cui la identica questione concerna l'interpretazione di una legge o di un regolamento);
- il giudice possa disporre d'ufficio l'accesso sul luogo di lavoro;
- sia conservato l'istituto delle informazioni e osservazioni sindacali ex art. 425;

- siano dettate previsioni della specie di quelle oggi previste dal terzo comma dell'art. 429 e dall'art. 432;
- il processo sia esente da ogni tributo.

Ed ancora ad esempio, quanto al giudizio di opposizione alle ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative, si potrebbe prevedere:

- il termine per la sua instaurazione;
- il potere del giudice di sospendere l'esecutività dell'ordinanza in *limine litis* su istanza di parte;
- il potere del giudice di annullare o anche solo modificare l'ordinanza amministrativa, ecc. ecc.

4.7 Prima di concludere questa indicazione delle linee di una possibile e ragionevole disciplina del processo ordinario a cognizione piena, desidero svolgere un ultimo chiarimento.

Quella esposta non è una proposta elaborata nella prospettiva di una sua attuazione a tempi più o meno brevi. Sarebbe a dir poco irragionevole prevedere in primo grado un così rigido sistema di preclusioni ancorate alla fase introduttiva del giudizio, se poi la prima udienza si svolgesse ad un anno e così via come purtroppo oggi accade.

Nell'elaborare le linee di una possibile e ragionevole disciplina di un processo ordinario a cognizione piena (idonea a riassorbire nel suo seno i riti speciali) ho fatto opere di monaco benedettino dell'alto medioevo, senza illusioni (di qui anche il titolo di questo intervento).

5 Il cenno ad un possibile strumento di deflazione di cui ho parlato all'inizio, concerne una mia vecchia idea (un mio vecchio pallino: v *Foro it.* 2003, V, 117 ss., 2006, V, 388 ss.).

Esso consiste nella introduzione (o almeno nella sperimentazione) di un nuovo istituto che potrebbe essere chiamato: tentativo obbligatorio di conciliazione-decisione allo stato degli atti.

Il nuovo istituto dovrebbe essere così congegnato:

- previsione che, per determinate categorie di controversie, costituisca condizione di proponibilità della domanda davanti al giudice, l'avere previamente adito un collegio costituito da un terzo imparziale e dai difensori delle parti;
- l'introduzione di tale fase dovrebbe avvenire con le forme e nei termini previsti per l'atto introduttivo del giudizio e per la comparsa di risposta, con il conseguente maturare di decadenze destinate ad avere valore anche nel successivo eventuale processo a cognizione piena davanti al giudice. All'atto introduttivo e alla comparsa di risposta dovrebbero essere allegati altresì ogni "elemento di prova";
- le parti dovrebbero comparire personalmente davanti al collegio e questo dovrebbe avanzare proposte conciliative;

- a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il collegio dovrebbe emanare una decisione della controversia allo stato degli atti, avente, se di condanna, efficacia esecutiva;
- contro la decisione allo stato degli atti sarebbe proponibile opposizione innanzi al giudice entro un termine perentorio. L'opposizione darebbe luogo ad un processo a cognizione piena ad efficacia devolutiva globale e automatica (ma non sospensiva *ex lege*), con la conservazione solo delle preclusioni ricollegate all'atto introduttivo e alla comparsa di risposta.
- la mancata proposizione in termini dell'opposizione (o la successiva estinzione del relativo giudizio) determinerebbe l'immutabilità della decisione emanata allo stato degli atti.

ANDREA PROTO PISANI

I PROCESSI SULLA POTESTÀ PARENTALE: UNA RIFORMA INDILAZIONABILE

1 – Nel corso degli ultimi venti anni, dal convegno veneziano del 1987 su *Le procedure civili a tutela dell'interesse del minore* (atti a cura di P. Dusi, Milano 1990), al convegno cagliaritano del 1997 su *Quale processo per la famiglia e i minori* (atti a cura di L. FANNI, Milano 1999), alle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della Corte d'appello di Genova del 4 gennaio 2001 (Pres. Rovelli, Est. Dogliotti) e della Corte d'appello di Torino del 3 gennaio 2001 (Pres. e Est. Pazè), si è andato maturando un consenso diffuso circa la inadeguatezza della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. a dettare una disciplina procedurale adeguata ai diritti fondamentali (dei genitori e del minore) coinvolti nelle procedure di ablazione o di limitazione dell'esercizio della potestà parentale di cui agli art. 330 ss. c.c., 317-bis c.c., 4, 2° comma L. 184/1983.

Alcuni punti possono o devono o dovrebbero considerarsi acquisiti.

Innanzitutto nelle ipotesi ora richiamate si è alla presenza di una giurisdizione forte per i diritti fondamentali su cui essa incide: da un lato il diritto-dovere dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30, 1° comma, Cost.), dall'altro il diritto dei minori ad essere educati in modo adeguato allo sviluppo della propria personalità. Ma se è così, stante l'importanza primaria dei diritti su cui incide, la giurisdizione minore, al pari di quella penale che incide sulla libertà personale, deve essere forte anche nelle garanzie.

In secondo luogo garanzia processuale significa predeterminazione da parte del legislatore dei poteri e facoltà processuali delle

parti e del giudice; significa giusto processo regolato dalla legge e non rimesso, quanto alle sue modalità di svolgimento, al potere sostanzialmente discrezionale del giudice. Le previsioni di un processo forte nelle sue garanzie per le parti sui cui diritti fondamentali è chiamato ad incidere, è tanto più indispensabile in un processo quale quello minorile in cui la regola di giudizio, la norma sostanziale da applicare, pur esistente, è a maglie estremamente larghe risolvendosi sempre in ultima analisi in un bilanciamento a favore dell'interesse del minore tra i due diritti fondamentali dei genitori e del minore di cui dicevo all'inizio.

In terzo luogo presa di coscienza, presa di consapevolezza della assoluta inadeguatezza del modello di processo camerale disciplinato dagli art. 737 ss. c.p.c. e richiamato espressamente per le ipotesi che qui interessano dal secondo comma dell'art. 336 c.c. e dal secondo comma dell'art. 4 L. 184/1983. Il processo camerale ex art. 737 ss. se può essere processo adeguato all'esercizio da parte del giudice di talune attribuzioni non contenziose unilaterali o bilaterali in assenza di conflitto d'interessi (quali le autorizzazioni, le nomine ecc.), di certo non è adeguato ai processi minorili di cui stiamo parlando i quali sono caratterizzati dal livello elevatissimo del conflitto di interessi e dal carattere fondamentale dei diritti su cui comunque sono destinati ad incidere. Come è noto, infatti, le modalità di svolgimento del processo camerale ex art. 737 ss. sono pressoché *in toto* rimesse al potere discrezionale del giudice, le uniche predeterminazioni legali concernendo la forma della domanda e del provvedimento finale del giudice, la nomina di un giudice relatore, il potere di assumere informazioni e il reclamo. Senza che sia necessario neanche sfiorare il vasto dibattito che in questi ultimi decenni ha investito il processo camerale e le sue utilizzazioni che ne ha fatto il legislatore (basti al riguardo rinviare al ponderoso lavoro effettuato da M. G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, Torino 1994), il carattere fondamentale dei diritti dei genitori e del minore su cui i processi in esame sono destinati ad incidere, impone l'abbandono in materia minorile dell'autoritario o forse paternalistico processo camerale e l'adozione di un modello di processo garantista al pari di quanto da sempre avvertito per il processo penale.

2 - La Costituzione (art. 2, 3, 2° comma, 30), la Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione Europea (part. art. 14, 3° comma, 24), la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (resa esecutiva in Italia con l. 11 giugno 1991, n. 135), la parallela Convenzione europea di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (recentemente resa esecutiva in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77) impongono di ritenere che oggetto dei processi minorili ex art. 330, 333, 317-bis o di dichiarazione dello stato di abbandono non sono "interessi" ma "diritti fondamentali della persona", dei genitori e dei figli, diritti che possono essere modificati solo a seguito dell'accertamento dei "fatti" di cui agli art. 330, 333 c.c. o 8 ss. l. 184/1983.

Il carattere fondamentale di tali diritti, la loro strettissima ineranza a quanto di più intimo vi è nella persona, li avvicina al diritto alla libertà personale, ed avvicina, dovrebbe avvicinare, di molto le modalità di esercizio della giurisdizione che incide su di essi alle modalità di esercizio della giurisdizione penale.

Come hanno recentemente ben messo in rilievo Gustavo Sergio (in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. Zatti, vol. VI sulla *Tutela civile del minore*, Milano 2002) e Leonardo Lenti (*La tutela giurisdizionale dei minori e dei "giovani adulti"*, in *Giustizia minore*, Padova 2004, suppl. a *Nuova Giur. Civ.* fasc. 3) la sottoposizione del processo minorile al procedimento camerale ex art. 737 ss. c.p.c., realizza una pericolosissima commistione tra giurisdizione su veri e propri diritti fondamentali (dei genitori e dei figli) e la "gestione" dell'interesse pubblico alla "buona" educazione del minore. Commistione che oggi si pone in contrasto con tutte quelle indicazioni costituzionali e convenzionali che prima ho richiamato.

Necessità quindi sul piano culturale del (l'inizio del) la rottura della commistione tra giurisdizione minorile su diritti fondamentali (dei genitori e dei figli) e amministrazione dell'interesse pubblico alla "buona" educazione del minore.

I corollari di una simile rottura sono dirompenti ma inevitabili. Innanzitutto rottura del rapporto diretto tra giudice minorile e servizi sociali; superamento della prassi secondo cui è il giudice (e non il pubblico ministero) il destinatario e l'utilizzatore delle relazioni dei servizi sociali.

In secondo luogo restituzione al giudice minorile non solo della

sua teerzieta ed imparzialita (valori lesi dalla violazione del principio della domanda e del divieto di utilizzazione del suo sapere privato) ma anche di garante della legalita, cioe della applicazione della legge al caso concreto sulla base di prove assunte in contraddittorio. Abolizione definitiva del giudice minorile gestore di interessi.

In terzo luogo ristrutturazione e rivitalizzazione dell'ufficio del pubblico ministero in materia minorile. Attribuzione al pubblico ministero e non a giudice del potere di azione, di mettere in moto il processo; attribuzione solo al pubblico ministero e non al giudice della funzione di essere destinatario delle relazioni dei servizi sociali e delle loro richieste; attribuzione solo al pubblico ministero e non al giudice del compito di ricercare le fonti materiali di prova (se del caso sulla base delle relazioni o con l'aiuto dei servizi sociali) da riversare poi davanti al giudice (in questo contesto il problema della "secretazione" del materiale istruttorio scompare del tutto). Nella sostanza attribuzione al pubblico ministero dei poteri di indagine oggi a mio avviso impropriamente svolti dal giudice minorile.

3 - Se si conviene, sulle premesse che ho creato di sintetizzare, allora le linee (se si vuole i principi di una ipotetica legge delega) della tanto attesa modifica del processo minorile da applicare non solo alle ipotesi ex artt. 330, 333, 317bis c.c., ma anche (se del caso con l'aggiunta di qualche norma processuale speciale) al giudizio di dichiarazione dello stato di abbandono ecc. ecc., potrebbero essere le seguenti:

a) previsione di un processo speciale accelerato e semplificato rispetto al processo ordinario di cognizione, ma a cognizione piena (cioe con forme e termini tendenzialmente predeterminati dal legislatore);

b) inizio del processo, su domanda di parte o del pubblico ministero, con ricorso, con previsione di termini minimi a difesa del genitore o dei genitori (e del figlio) nei cui confronti si chiede il provvedimento;

c) trattazione e decisione collegiale, con possibilità di delega ad un singolo componente tendenzialmente del solo ascolto "protetto" del minore;

d) tipicità della prova e delle sue modalità di assunzione nel pro-

cesso nel contraddittorio delle parti; conseguente soppressione del valore probatorio delle relazioni dei servizi sociali che devono avere come unico destinatario il pubblico ministero;

e) attribuzione al giudice di poteri istruttori di ufficio, nel rispetto del divieto di utilizzazione del proprio sapere privato (cioe del divieto di andare alla ricerca delle fonti materiali di prova, fonti che invece devono essere indicate dalle parti - compreso il pubblico ministero - o emergere da atti legittimamente acquisiti al processo);

f) definizione del processo con sentenza (se del caso emessa nelle forme semplificate ex art. 281 sexies) appellabile e ricorribile in cassazione;

g) applicazione, per quanto non diversamente previsto, delle norme del primo libro e dei titoli primo e terzo del secondo libro del codice di procedura civile (e non già delle norme di cui agli art. 737 ss. c.p.c.);

h) attribuzione al pubblico ministero del potere - di ampiezza pari a quello riconosciutogli dal codice di procedura penale - di ricerca delle fonti materiali di prova, anche con l'ausilio dei servizi sociali;

i) previsione di un adeguato sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti nonche della difesa di ufficio anche alle parti non comparse; l'applicazione dell'istituto della difesa d'ufficio deriva dalla contiguita col processo penale evidenziata *retro* 1, contiguita consistente nel carattere fondamentale dei diritti su cui incide la giurisdizione;

l) previsione di provvedimenti cautelari urgenti nel corso o prima dell'inizio della causa di merito, nel rispetto degli art. 669bis ss. ed in particolare 669 ter, sexies, octies, terdecies;

m) previsione che il minore debba acquisire la qualita di parte necessaria perche oggetto del processo sono innanzitutto i suoi diritti; n) attuazione dei provvedimenti sotto la direzione di un giudice singolo facente parte della sezione specializzata, con il potere di determinare le modalita di esecuzione piu adatte allo scopo;

o) attribuzione al giudice che ha curato l'esecuzione del potere di provvedere sulle istanze di modifica che attengano alle modalita di esecuzione e non al contenuto del provvedimento;

p) ristrutturazione dell'ufficio del pubblico ministero minorile,

con la riappropriazione da parte di tale ufficio della pienezza dei poteri propri dell'organo di indagine, poteri oggi di fatto impropriamente svolti dal giudice. A tale scopo è necessaria una revisione degli organici dell'ufficio del pubblico ministero minorile;

q) previsione della temporaneità delle funzioni di giudice (o di pubblico ministero) minorile: ciò per assicurare al massimo la garanzia della terzietà del giudice ed evitare che esso diventi troppo "parente" degli interessi su cui è chiamato ad incidere.

4 - Negli ultimo anni il quadro che ho cercato di riassumere è stato vivacizzato, prima dalla emanazione della sentenza n. 1 del 30 gennaio 2002 della Corte costituzionale (*Foro It.*, 2002, I, 3305), poi dalla presentazione, di due disegni di legge, l'uno sul giudice minorile, poi abortito, l'altro di riforma degli art. 336 e 337 c.c.. Vorrei esaminare, sia pur sinteticamente questi tre avvenimenti.

4.1 - Innanzi tutto la decisione della Corte costituzionale.

Nel gennaio 2001 le Corti d'appello di Torino e di Genova si erano rese interpreti del profondo disagio provocato dalla applicazione della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. ai giudizi di ablazione e di limitazione dell'esercizio della potestà parentale.

Diverso lo stile delle due ordinanze di rimessione ma identica la sostanza della denuncia: l'art. 336, 2° e 3° comma, del codice civile, specie alla luce delle sue prassi applicative (gli estensori delle due ordinanze sono due giudici fra i maggiori esperti del diritto minorile), non è in regola con il novellato art. 111, 1° e 2° comma Cost.

Non è questa la sede per l'esame analitico delle ordinanze di rimessione. Basti qui osservare che la Corte d'appello di Genova prende le mosse dal rilievo secondo cui "a fronte della latitudine della norma sostanziale che individua come regola di giudizio l'apprezzamento dell'interesse del minore, e della sua lesione, il principio di legalità deve essere particolarmente intenso, se si vuole mantenere il carattere giurisdizionale del procedimento, attraverso la garanzia del rito": ne segue che il diritto fondamentale del genitore può essere inciso solo a seguito di un accertamento compiuto a termine di "un procedimento giudiziale che abbia, quanto meno, la prescrizione legislativa dei poteri processuali delle parti e del giudice (e consenta un controllo

pieno delle parti sulla legalità degli atti del procedimento)". L'esigenza di un giusto processo "regolato dalla legge", come oggi prevede il 1° comma dell'art. 111 Cost., contrasta platealmente con la procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., tutta rimessa "alla discrezionalità del giudice cui le parti devono soggiacere", tutta "sommatoria e semplificata, non regolata dalla legge nelle, non regolata dalla legge nelle modalità di svolgimento". "Nel novellato quadro costituzionale, "giusto processo" non può essere che quello "regolato dalla legge": e quindi non si può non dubitare della legittimità costituzionale di una scelta normativa che affida la tutela di diritti, in un settore fondamentale dell'ordinamento, ad un modello processuale nel quale la decisione sui diritti è emessa a seguito di un processo le cui scadenze sono affidate esclusivamente al giudice, tenuto bensì a garantire i fondamentali diritti processuali delle parti, ma secondo modalità non predeterminate, e rimesse al suo apprezzamento". "La previsione costituzionale della riserva di legge, in un contesto tanto delicato, implica la necessità che sia il legislatore a disciplinare le regole del procedimento"; specie alla presenza di prassi diversificate e distorte quali la segregazione delle relazioni dei servizi sociali, l'incontrollata estensione dei provvedimenti urgenti emessi *ex officio* ed *inaudita altera parte*, l'assenza di precisi termini per il controllo.

Dal canto suo la Corte d'appello di Torino, fra l'altro, denuncia con particolare vigore i dubbi di costituzionalità, in riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 111, 1° e 2° comma, Cost. dell'art. 336, 3° comma, c.c. il quale "legittima diffuse prassi autoritarie che contraddicono il principio del contraddittorio e non rispettano il diritto di difesa: tali l'inflazione di provvedimenti assunti al di fuori di reali situazioni di necessità ed urgenza ma definiti necessari ed urgenti solo perché non preceduti dall'ascolto delle parti; la mancanza di un successivo provvedimento che a seguito dell'ascolto delle parti confermi, modifichi o revochi il provvedimento così assunto; ovvero la dilatazione nel tempo - a volte anni e anni dopo - del provvedimento successivo deliberato a seguito di contraddittorio in modo che il primo provvedimento di urgenza assunto *inaudita altera parte* predetermina e sostanzialmente consolida la soluzione senza possibilità per le parti di opporsi".

Attraverso queste due ordinanze di rimessione la Corte costitu-

zionale era chiamata a pronunciarsi, anche alla luce del novellato art. 111 1° e 2° comma, Cost., sul risultato di un lungo e faticoso dibattito circa il grave *deficit* di garanzie insito nel richiamo della procedura camerale effettuato dal secondo comma dell'art. 336 c.c., e nell'ermetica formulazione del terzo comma dell'art. 336 c.c..

Mostrando – almeno apparentemente – una totale insensibilità nei confronti dei termini effettivi del problema che era stato sottoposto al suo esame, la Corte costituzionale ha emanato una sentenza a dir poco sconcertante.

La questione sollevata dalla ordinanza della Corte di appello di Genova è stata dichiarata inammissibile perché il giudice remittente non aveva motivato adeguatamente le ragioni per cui “la normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione”. Non una parola è spesa sulla verifica della compatibilità della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., con le esigenze del “giusto processo regolato dalla legge” di cui al novellato primo comma dell'art. 111 Cost.

Analogamente la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Torino sopra riportata, è stata dichiarata inammissibile perché il giudice remittente non aveva valutato la possibilità di interpretazioni costituzionalmente adeguate, quale l'applicabilità degli art. 669-bis ss. ed in particolare dell'art. 669-sexies, 2° e 3° comma, c.p.c. al terzo comma dell'art. 336 c.c.. Nonostante la esplicita denuncia di consolidate gravissime prassi difforme, la Corte costituzionale non ha avuto nemmeno il coraggio di emanare una sentenza interpretativa di rigetto.

4.2 - Il disegno di legge governativo del 14 marzo 2002 n. 2517 di riforma del giudice minorile si muoveva secondo la medesima direttiva di volere negare l'esistenza di un problema di garanzie nel processo minorile. Nulla infatti il disegno di legge governativo diceva quanto al procedimento, quasi che il secondo e terzo comma dell'art. 336 c.c. non abbiano fatto sorgere – nonostante quindici anni di dibattito e le due recenti ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale – alcun problema al riguardo.

Il disegno di legge governativo (su cui v. l'intervento di P. VERCELLONE, *Giur. it.* 2002, 1339 s.) andava però oltre: esso manifestava

il chiaro intento di volere sopprimere l'esperienza italiana del giudice specializzato: per un verso l'attuale Tribunale per i minori sarebbe sopravvissuto *solo* per le competenze penali, per altro verso le competenze civili (accorpate con quelle relative ai rapporti di famiglia e di minori, nonché con talune ulteriori relative genericamente alla persona) erano attribuite a sezioni specializzate istituendo prevalentemente presso la sede principale dei tribunali, e costituite unicamente da giudici togati (“affidando invece – si legge nella relazione – alle competenze specialistiche degli attuali componenti privati compiti di collaborazione tecnica e di ausilio alla formazione degli elementi necessari al giudice per formare il proprio convincimento”).

Il disegno di legge governativo lasciava puramente e semplicemente esterefatti per la incultura che esso manifestava.

L'esperienza del Tribunale dei minorenni è stata spesso oggetto di critiche per la sua eccessiva separatezza rispetto ai giudici c. d. ordinari e per atteggiamenti autoritari e paternalistici. Ma, pur nella varietà degli accenti, nessuno ha mai messo in discussione né l'opportunità di conservare un organo unitario con competenze civili e penali né l'opportunità della composizione mista, in parte togata in parte onoraria. Una cosa è proporre – come è stato più volte proposto – di trasformare gli attuali Tribunali per i minorenni in sezioni specializzate (aventi competenze civili e penali) del Tribunale c. d. ordinario, tutta altra cosa è il volere distruggere l'esperienza in sé dei Tribunali dei minorenni. Una cosa è richiamare, specie i giudici togati, al rispetto delle regole procedurali, altra cosa è sopprimere in materia civile la partecipazione della componente onoraria. Una cosa è proporre di aumentare le competenze civili delle istituende sezioni specializzate, altra cosa è isolare le competenze civili da quelle penali e sopprimere del tutto la componente onoraria in materia civile.

La critica al disegno di legge governativo potrebbe continuare a lungo e facilmente. Per fortuna però il disegno di legge è stato bocciato dal Parlamento e quindi non è più attuale.

4.3 - Occorre invece soffermarsi, sia pure sinteticamente sul disegno di legge S/3048 di modifica degli art. 336 e 337 c.c. relativa ai processi minorili sulla potestà parentale (v. *Foro It.* 2005, V 45 e ss.). Per il suo esame la premessa da cui partire è sempre la stessa:

necessità del superamento della commissione tra giurisdizione e amministrazione.

Perché un tale superamento sia possibile è necessario:

- a) Rompere il collegamento diretto tra giudice e servizi sociali.
- b) Rivitalizzare l'ufficio del pubblico ministero minorile, il quale dovrebbe essere l'unico destinatario delle relazioni dei servizi sociali, dalle quali trarre argomenti *sia* per esercitare l'azione ex art. 336 e l. 184/83 *sia* per desumere fonti di prova da far valere poi innanzi al giudice nel corso del processo a cognizione piena, e se del caso nel corso della fase cautelare urgente.

c) Ripristinare la terzietà (ed imparzialità) del giudice, il quale deve applicare regole non gestire interessi pubblici.

Svolta questa premessa si può passare all'esame delle luci e delle ombre della riforma degli art. 336 e 337 c.c. nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 2004.

4.3.1 - Luci

Per la prima volta dal 1865 la materia relativa alla potestà parentale è sottratta alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, ed è rimessa ad un processo speciale a cognizione piena. Occorre in particolare sottolineare l'importanza del mancato richiamo della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (come invece purtroppo continuano a fare gli artt. 15 e 16 l. 184/83 pure nel testo riformato dalla l. 149/01): ciò significa che in caso di lacune occorrerà ricorrere alle norme del secondo libro c.p.c. relative al processo ordinario di cognizione, e non agli art. 737 ss., cioè nella sostanza alla discrezionalità del giudice. Ancora:

- si prevede l'appellabilità e soprattutto il ricorso per cassazione;
- si detta una disciplina ragionevole della esecuzione;
- si inizia – ma purtroppo si inizia solo – il processo di soppressione del potere del giudice di agire d'ufficio.

Grosso passo avanti quindi: si ricollocano nella giurisdizione le controversie sulla potestà dei genitori.

4.3.2 - Ombre (purtroppo molte)

Si prevede che la domanda possa essere proposta oralmente (art. 336, 1° e 2° comma) il che è indubbiamente un bene, ma si prevede

anche che in tal caso – sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 316 c.p.c. per le domande davanti al giudice di pace – la domanda debba essere proposta al presidente del tribunale “il quale provvede a fare redigere processo verbale” che deve contenere fra l'altro “l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (!) che ne costituiscono il fondamento” e “l'indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l'indicazione del nome e cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione”.

Orbene un simile sistema – anche se in parte conforme a quanto previsto dall'art. 316 c.p.c. per controversie però tradizionalmente considerate bagatellari – si pone in palese contrasto con il principio della terzietà e imparzialità del giudice, che in un sistema di tale specie è chiamato a consigliare e decidere esso stesso le modalità di formulazione di oggetto e titolo della domanda giudiziale, nonché la indicazione delle relative prove.

Questa pericolosità è esaltata dalla previsione del penultimo comma dell'art. 336, secondo cui “in caso di urgenza, anche anteriormente alla proposizione del ricorso, il presidente può adottare provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore”.

Questa previsione è inaccettabile:

- a) perché nella sostanza conserva in vita proprio quel terzo comma dell'art. 336 la cui riforma dovrebbe essere alla base del disegno di legge S/3048;
- b) perché nella sua sinteticità sembra confermare il potere del presidente di agire d'ufficio (su sollecitazione dei servizi sociali) “anteriormente alla presentazione del ricorso”;
- c) perché non prevede che questi provvedimenti se emanati *inaudita altera parte*, siano soggetti alla disciplina dell'art. 669-sexies come richiesto da C. Cost. 1/2002.

Per superare questo gravissimo rischio per un verso di violare i sacrosanti principi di terzietà e imparzialità del giudice, e per altro verso di lasciare in modo gattopardesco nella sostanza immutata la pericolosissima disciplina oggi prevista dal terzo comma dell'art. 336 con tutte le sue prassi distorsive, occorre con coraggio prevedere:

- aa) in primo luogo che la domanda orale vada presentata all'uf-

ficio del pubblico ministero perché sia questi a provvedere alla redazione del processo verbale da trasmettere poi alla cancelleria del giudice;

bb) in secondo luogo che in caso di particolare urgenza il giudice (non necessariamente il presidente dell'ufficio: si veda la riforma prevista dall'art. 669-ter ultimo comma c.p.c) possa essere legittimamente adito *ante causam*, ma lo possa solo su istanza presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 337, 1° comma, c.c., e non possa mai provvedere d'ufficio;

cc) in terzo luogo che in tale caso, ove provveda *inaudita altera parte* si debba applicare il garantista del secondo comma dell'art. 669-sexies, e che poi alla ordinanza si applichi sempre il rigido nesso di strumentalità previsto dall'art. 669-octies.

Solo se saranno introdotte modifiche di tale specie la modifica dell'art. 336 c.c. sarà effettiva e conforme alle esigenze di garanzia affermate anche dalla C. Cost. 4/2002 cit.

4.3.3 - Proseguendo sull'indicazione delle ombre è da dire.

- In caso di provvedimenti provvisori (art. 337-ter, 1° comma), questi sono soggetti ad un reclamo proponibile al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati, e non già ad un collegio formato ai sensi dell'art. 669-terdecies senza la partecipazione di tale giudice. Anche qui la soluzione da adottare è quella generale già scritta nell'art. 669-terdecies.

- L'art. 337-ter 2° comma parla di potere del giudice di "ricerca delle prove". Un tale potere inquisitorio del giudice è inammissibile perché contrasta col divieto di utilizzazione del proprio sapere privato, divieto che è posto a baluardo della terzietà e imparzialità del giudice.

- L'art. 337-ter, 3° comma, pur dettato nell'ottica benefica della attuazione del contraddittorio, prevede esplicitamente la utilizzabilità (non solo delle sommarie informazioni assunte o acquisite in assenza di contraddittorio ma anche) delle relazioni dei servizi sociali.

Orbene qui occorre il massimo della chiarezza: se davvero si vuole superare quella pericolosissima commistione tra giurisdizione e amministrazione cui si accennava all'inizio, è il pubblico ministero e non il giudice a dover essere *l'esclusivo* destinatario delle relazioni

dei servizi sociali: una volta acquisite le relazioni sarà poi il pubblico ministero a dovere fare acquisire al giudizio nel rispetto del contraddittorio le fonti di prova (terzi a conoscenza dei fatti, documenti) di cui ha avuto conoscenza tramite le relazioni dei servizi, nonché a richiedere eventuale C.T.U.

- Avviandomi verso la fine di questa elencazione delle ombre che emergono dal disegno di legge, è da denunciare la pericolosità della secretazione (art. 337-ter, ult. comma) degli atti e documenti "non rilevanti ai fini della decisione"; se davvero irrilevanti se ne disponga lo stralcio dal processo, non la secretazione.

- Una volta riattribuite al pubblico ministero minorile qual ruolo centrale che purtroppo oggi spesso non ha, non ha senso, infine, prevedere (art. 337-ter, 2° comma) una deroga all'art. 112 c.p.c. relativo al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

- Una svista del legislatore è poi la previsione della sottoscrizione personale della parte del ricorso d'appello.

4.3.4 - Volendo esprimere un giudizio riassuntivo sul disegno di legge S/3048 così come emerge dal testo approvato il 15 luglio 2004 della camera dei deputati, mi sembra da dire che la strada imboccata, cioè l'abbandono del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., è buona ma il percorso da effettuare perché i processi sulla potestà parentale siano saldamente ricondotti nella giurisdizione con tutte le sue garanzie è ancora molto lunga.

Centrale in questo percorso è la consapevolezza della necessità di rottura di ogni rapporto diretto tra giudice e servizi sociali, e la attribuzione all'ufficio del pubblico ministero minorile di compiti e attività che oggi sono invece attribuiti e svolti dal giudice.